



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 289 DEL 23/12/2019**

**SEDUTA PUBBLICA  
OGGETTO**

---

Bilancio di previsione 2020/2022.

---

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di dicembre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa convocazione alle ore 16:45 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale. Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI in qualità di Segretario Generale .

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:  
MONICA BINI - ANDREA TAGLIAFERRI.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 19 Consiglieri:

FOSSI EMILIANO	Presente	CILIBERTO GIUSI	Presente
STEFANINI ANDREA	Presente	TAMMARO ROCCO	Presente
CONSIGLI ALESSANDRO	Assente	GRECO ANTONELLA	Presente
BOLOGNESI INGA	Presente	CIAMBELLOTTI ELEONORA	Presente
CAROVANI ALESSANDRA	Assente	AZZARRI ALESSANDRA	Presente
MURGIA SANTA	Presente	BINI MONICA	Presente
GALLETTI LORENZO	Presente	OTRANTO ANTONIO	Presente
PRISCO ANGELINA	Presente	BAUDO GIANNI	Assente
QUERCIOLI MARIA SERENA	Assente	CAMILLETTI CLAUDIA	Presente
CANTINI ANDREA	Presente	LA GRASSA FILIPPO	Presente
GANDOLA PAOLO	Presente	MATTEINI DANIELE	Assente
PIZZIRUSSO CONCETTA	Assente	TAGLIAFERRI ANDREA	Presente
BALLERINI LORENZO	Presente		

e all'atto della votazione sono presenti n. 18 Consiglieri

essendo entrati --- ed essendo usciti BALLERINI LORENZO.

Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti NUCCIOTTI RICCARDO ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI comma dello statuto comunale.

(\*) Essendo entrati; (\*\*) Essendo usciti nel corso della seduta



IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 38 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE".

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, (di seguito denominato Tuel), stabilisce all'art. 151 che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011 che prevede un'applicazione dei nuovi principi contabili in maniera graduale e in particolare:

1) per l'anno 2015 l'adozione, in parallelo, degli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.P.R. 194/1996 e dei nuovi schemi di bilancio (con funzione conoscitiva);

2) dall'anno 2015 dell'applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata e dei principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria;

3) l'adozione da parte delle istituzioni del medesimo sistema contabile dei comuni al fine di consentire nel 2016 l'elaborazione del rendiconto finanziario 2015 consolidato con le istituzioni;

4) l'adozione dal 2016 degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. Il bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;

Visto inoltre il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare l'art. 174, comma 1, il quale prevede che l'organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione, da presentare al Consiglio comunale per le conseguenti deliberazioni;

Preso atto quindi, per quanto sopra richiamato, che a partire dall'esercizio 2016 l'ente è tenuto ad approvare il bilancio di previsione finanziario secondo gli schemi previsti dal d.Lgs. n. 118/2011 con funzione autorizzatoria;

Visto il comma 1, dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;

Visto il comma 3, dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli

indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;

Visto il comma 4, dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e che l'adozione del Piano è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione del relativo decreto;

Richiamato il decreto 22/12/2015 che definisce il piano degli indicatori per gli enti locali;

Dato atto che le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro organismi e enti strumentali adottano il piano degli indicatori a decorrere dall'esercizio 2016. Le prime applicazioni del decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019;

Rilevato che la Giunta con Delibera G.C. 161 del 5/11/2019 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato:

- lo schema di Bilancio di Previsione 2020/2022, secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'ordinamento finanziario contabile, di cui al D.lgs. 267/2000 e agli allegati al D.Lgs. 118/2011;
- la nota Integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 11 del D.Lgs.118/2011;
- il piano degli indicatori 2020/2022;

Dato atto che con nota prot. 66613/2019 del 25/11/2019 sono stati depositati presso la Presidenza del Consiglio Comunale i documenti relativi allo schema di bilancio 2020/2022 composti da:

- Bilancio parte entrata
- Bilancio parte spesa
- Bilancio parte riepilogativa sia per titoli che per missioni
- Quadro generale riassuntivo
- Prospetto equilibri di bilancio
- Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato per le annualità 2020-2021 e 2022
- Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento per gli enti locali
- Prospetto utilizzo di contributi comunitari
- Prospetto verifica vincoli finanza pubblica
- Composizione dell'accantonamento al Fondo Crediti Dubbia esigibilità per ciascuna annualità 2020,2021 e 2022
- Tabella dimostrativa del Risultato di Amministrazione presunto
- Piano indicatori Bilancio 2020/2022
- Nota Integrativa
- Parere Revisori
- Bilancio analitico parte entrata e spesa

Visto il Bilancio di Previsione 2020/2022, redatto secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. n.118/2011, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);



Dato atto che ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs. n.118/2011 al bilancio di previsione finanziario sono allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (contenuto nell'Allegato n. 1 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (contenuto nell'Allegato n. 1 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (contenuto nell'Allegato n. 1 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (contenuto nell'Allegato n. 1 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (contenuto nell'Allegato n. 1 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (contenuto nell'Allegato n.1 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
- g) la nota integrativa (Allegato n. 2 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale);
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti (Allegato n. 4 quale parte integrante e sostanziale del presente deliberazione);

Visto il piano degli indicatori di bilancio 2020/2022, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 3);

Considerato inoltre che in base all'art. 172 del Tuel al Bilancio di Previsione sono allegati:

- a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco (Allegato n. 7 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale);
- b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i

tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (Allegato n. 5 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale);

e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica (pareggio di bilancio) contenuto nell'Allegato n. 1 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che in riferimento al periodo precedente lettera a) gli enti territoriali che nel 2015 si sono avvalsi della facoltà di rinviare l'elaborazione del bilancio consolidato, sono tenuti a predisporre il primo bilancio consolidato nell'anno 2017 con riferimento all'esercizio 2016, pertanto l'ente avendo con propria Deliberazione C.C. n. 134 del 30/07/2015 rimandato gli adempimenti del bilancio consolidato al 2016 è stato tenuto alla redazione del bilancio consolidato nel 2017 con riferimento all'anno 2016;

Considerato che l'ente ha approvato il Bilancio Consolidato:

- per l'anno 2016 con atto C.C. n. 190 del 28/9/2017;
- per l'anno 2017 con atto C.C. n. 113 del 27/9/2018;
- per l'anno 2018 con atto C.C. n. 201 del 26/9/2019;

Considerato che in riferimento alla lettera b) la Giunta Comunale con Deliberazione n. 159 del 5/11/2019 ha provveduto alla verifica la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie dando atto che non sono disponibili nel territorio comunale di Campi Bisenzio aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18/04/1962, n. 167 e s.m.i., 22/10/1971, n. 865, e 05/08/1978, n. 457, e da poter essere cedute in proprietà o in diritto di superficie;

Dato atto che con riferimento alla lettera c) del periodo che precede sono stati approvati i seguenti atti:

- del. C.C. n. 285 dell'odierna seduta, dichiarata immediatamente eseguibile, di determinazione delle aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2020, allegata al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del tuel lettera c), depositata agli atti;
- del. C.C. n. 284 dell'odierna seduta, dichiarata immediatamente eseguibile, di determinazione del Tributo sui servizi indivisibili Tasi per l'anno 2020 allegata al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del tuel lettera c), depositata agli atti;

Preso atto che restano confermate:

- le aliquote e la soglia di esenzione dell'addizionale comunale IRPEF di cui alla deliberazione C.C. n. 131 del 30/07/2015 allegata al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del tuel, lettera c), depositata agli atti;
- le tariffe per i servizi e le operazioni cimiteriali approvate con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 37 del 15/03/2011 e n. 108 del 17/04/2012;
- le tariffe per i servizi scolastici di cui approvate con deliberazione n. 35 del 19/3/2019;



- le tariffe relative al servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali avvenuta con Deliberazione G.C. n. 83 del 8/7/2015;
- l'Imposta di Soggiorno del Comune di Campi Bisenzio avvenuta con Deliberazione G.C. n. 86 dell'8/7/2015;

Richiamata la Deliberazione G.C. n. 157 del 5/11/2019 relativa al tasso di copertura dei servizi a domanda individuale 2020 dell'ente;

Dato atto che con riferimento al punto lettera e) del periodo sopra riportato in base alla Legge 208/2015 a decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazioni le disposizioni concernenti la disciplina del patto di stabilità per gli enti locali, mentre restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità per l'anno 2015. Sono inoltre fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali, circostanza che non ricorre per il ns. ente;

Considerato che in base al comma 709 della legge 208/2015 a decorrere dall'anno 2016 *“Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione”*;

Considerato che in base al comma 710 della legge 208/2015 a decorrere dall'anno 2016 *“Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali”*;

Richiamata la legge 164 del 12 agosto 2016 che ha apportato modifiche alla legge 243/2012, la legge in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, ed ha fatto proprio il principio del pareggio di bilancio così come introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 determinando, in maniera definitiva, il superamento dei saldi di cassa e del saldo di competenza di parte corrente;

Dato atto che la novità riguarda l'inserimento nel saldo di competenza finale del fondo pluriennale vincolato formato da entrate finali a partire dal 2020. Per gli anni 2017-2019, è demandata alla Legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, l'inclusione nel saldo o meno. E la legge di bilancio approvata il 7 dicembre ne prevede, al comma 466, la rilevanza, sia in entrata, che in uscita, al netto delle quote finanziate da debito;

Considerato il mutato assetto normativo in materia di concorso ai vincoli di finanza pubblica ed in particolare:

- l'articolo 1, commi 819, 820 e 824, della legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel

- rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili);
- tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;

Considerato che la legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 53 comma 16, così come modificato dal comma 8 dell'art. 27, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. L'unica deroga è consentita dall'art.193 del Tuel che consente la possibilità di modificare le aliquote dei tributi e tariffe per le misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio secondo le tempistiche previste per tale adempimento;

Richiamato il decreto fiscale (D.L. 124/2019), in corso di conversione, che all'Art. 57-bis interviene sulla disciplina della Tari reintroducendo le deroghe ai coefficienti del DPR 158/1999 e disponendo lo slittamento dei piani finanziari e delle tariffe al 30 aprile 2020 in considerazione del mutato assetto normativo della Tari dal 2020 in attuazione delle modifiche normative introdotte da ARERA;

Richiamato inoltre l'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita: "Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.";

Dato atto che le previsioni per il 2020/2022 hanno tenuto conto della Legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) comma 460 dell'unico articolo per il quale a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali:



- alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
- al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- a interventi di riuso e di rigenerazione;
- a interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano

Tenuto conto inoltre che le manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno imposto pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato alle regioni e agli enti locali quale ulteriore concorso delle autonomie territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

Richiamati in particolare:

- l'articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come da ultimo modificato dalla legge di stabilità 2017, con il quale è stata disposta una riduzione di risorse destinate ai comuni di 500 milioni per il 2012, di 2.250 milioni per l'anno 2013, di 2.500 per l'anno 2015 e di 2.600 a decorrere dal 2016. Dal 2013 tale riduzione viene applicata "in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

- l'articolo 9 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014, il quale ha esteso a tutti i comuni, in proporzione alla popolazione residente, il taglio di 118 milioni di euro previsto dall'articolo 2, comma 183, della legge n. 191/2009 per i costi della politica;

- l'articolo 47, commi da 8 a 13, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89/2014, il quale, in relazione agli obiettivi di risparmio di spesa connessi alle acquisizioni di beni e servizi, alle autovetture e agli incarichi di studio, ricerca e consulenza e co.co.co., ha previsto una riduzione di risorse di €. 375,6 ml di euro per il 2014 e di 563,4 ml di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. I comuni possono rimodulare o adottare misure di contenimento della spesa alternative a quelle indicate purché vengano conseguiti risparmi non inferiori a quelli previsti;

- l'articolo 1, comma 435, della legge n. 190/2014, il quale ha disposto un taglio sul fondo di solidarietà comunale di 1.200 milioni di euro dal 2015;

Dato atto che il Fondo di Solidarietà in base all'art. 1 comma 17 della Legge 208/2015 è incrementato complessivamente di euro 3.767,45 milioni di euro a titolo di compensazione per mancati gettiti derivanti dalle disposizioni della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) riguardanti i tributi locali, da calcolarsi sulla base dei gettiti effettivi di aliquote 2015;



Richiamato il comma 449 dell'art. 1 della Legge n. 232/2016, come modificato dal comma 884 dell'art. 1 della Legge 205/2017, prevede che il FSC è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui:

- il 40% per l'anno 2017;
- il 45% per l'anno 2018;
- il 60% per l'anno 2019;
- l'85% per l'anno 2020;
- il 100% a decorrere dall'anno 2021;

da distribuire sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

Considerato che nel calcolo del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) devono essere considerate in particolare tre variabili: una quota compensativa a ristoro dei minori gettiti derivanti dalle agevolazioni IMU e TASI introdotte con la legge di stabilità 2016, una quota perequativa calcolata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard dei Comuni ed infine la trattenuta effettuata dall'Agenzia delle Entrate sui versamenti IMU agli enti per alimentare la suddetta quota perequativa del FSC;

Richiamato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato con Deliberazione C.C. n. 288 in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile;

Vista la propria deliberazione n. 287 in data odierna dichiarata immediatamente eseguibile con la quale sono stati approvati del Piano delle Opere Pubbliche 2020/2022 e dell'elenco annuale dei lavori anno 2020 depositata in atti;

Richiamati:

- l'art. 42, comma 2, lettera b) T.U.E.L. 267/2000 che prevede che l'organo consiliare ha competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

- l'art. 3, comma 55, della legge 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008) stabilisce che l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dall'organo consiliare, nell'ambito delle attribuzioni richiamate al precedente punto;

- l'art. 6 comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, che, al fine di valorizzare le professionalità interne alle P.A., ha stabilito che, a decorrere dal 2011, la spesa annuale per studi ed incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche non possa essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'esercizio finanziario del 2009;

Dato atto che per quanto riguarda il limite di spese per studi ed incarichi di consulenza, occorre far riferimento all'art. 1, comma 5, del Dl. n. 101/13, convertito con Legge n. 125/13, come determinato dall'applicazione dell'art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, che stabilisce che "5. La spesa annua per studi e incarichi



*di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.* " come risultante dalla seguente Tabella che riporta i dati dell'ente:

Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Capacità di spesa 2013	Riduzione disposta	Limite di spesa 2014	Riduzione disposta	Limite di spesa a decorrere dal 2015
13.080,00	80%	2.616,00	20%	2.092,80	25%	1.569,80

Considerato che a ciò deve aggiungersi la previsione di cui all'art. 14, comma 1, del DL. n. 66/14 convertito con Legge n. 89/14, in base al quale gli Enti Locali, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale, come risultante dal conto annuale del 2012:

- al 4,2% per le Amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di Euro,
- all'1,4% per le Amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di Euro;

Dato atto che l'art. 6 del DL. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14. ha modificato il comma 9 dell'art. 5 del DL. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12. L'attuale versione prevede che gli Enti Locali non possano attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (la versione precedente prevedeva l'impossibilità di conferire incarichi a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse Amministrazioni e collocati in quiescenza, che avessero svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza). Incarichi e collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna Amministrazione;

Richiamato l'art. 21 bis del D.L. 50/2017 che stabilisce che: " 1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:

- a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

*b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

*2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243”;*

Atteso che le fattispecie “studi e consulenze” sono riconducibili alla categoria del contratto di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, pur non esaurendone il contenuto;

Rilevato che il ricorso all’affidamento di incarichi esterni, ai sensi del D.Lgs.n. 165/2001, art. 7 comma 6, deve essere giustificato da diversi fattori ed in particolare da:

- a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione;
- b) l’amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

Considerato che:

- il documento di programmazione definito annualmente dall’amministrazione in applicazione di quanto previsto dal citato art. 3, comma 55, deve includere una ricognizione della generalità degli incarichi da attribuire con contratti (ivi compresi tutti i contratti di lavoro autonomo di cui all’art. 2222 cc, nonché i contratti di prestazione d’opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229-2238 cc) restando esclusi unicamente gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell’Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto trovano una propria disciplina espressa nel D.lgs. 50/2016;

- Con pronuncia delle Sezioni Unite della Corte dei Conti, n. 7 del 7 febbraio 2011, per quanto concerne l’individuazione dei parametri contabili, cui gli enti locali devono attenersi nell’applicazione dei tetti di spesa introdotti dall’art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 è stato chiarito che “la ratio della disposizione intende valorizzare la programmazione della spesa per le suddette collaborazioni a carattere intellettuale, tenendo conto della situazione quo ante”;

Rilevato pertanto che nel suddetto parere la Corte dei Conti specifica che, dalla composizione della spesa per studi e consulenze, debbano escludersi gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati, con la conseguenza che le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all’ente affidatario, non debbono computarsi nell’ambito dei tetti di cui all’art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010;

Richiamato il Regolamento Comunale su gli incarichi esterni approvato con Deliberazione GC 191/2008;

Dato atto:



- che l'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento che dovrà, tra l'altro, essere aggiornato anche alla luce dei recenti pareri della Corte dei Conti;
- che l'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

Dato atto che si rende necessario approvare la programmazione degli incarichi di studio ricerca e consulenza per l'annualità 2020 (Allegato n. 6 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale);

Preso atto che la Giunta Comunale ha adottato i provvedimenti sotto indicati, tutti allegati al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172 del tuel, depositati agli atti:

- determinazione della destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative al codice della strada rispetto alle finalità previste dall'art. 208 del D.Lgs 285 del 30.04.1992, deliberazione n. 158 del 05/11/2019;
- le tariffe della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2020, avvenute con deliberazione G.C. n. 175 del 19/11/2019;
- le tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2020, avvenuta con deliberazione G.C. n. 176 del 19/11/2019;
- le tariffe relative all'asilo nido avvenuta con deliberazione di approvazione del piano educativo delibera G.C. 55 del 9/4/2019;

Dato atto che il "Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2020/2022 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016" è contenuto nella nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione adottato dalla G.C. con atto n. 160 del 5/11/2019 e approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 in data odierna, resa immediatamente eseguibile;

Vista la Tabella di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale redatta ai sensi dell'art. 228 comma 5 del D. Lgs. n. 267/00, allegata in originale al Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2018 approvato con del. C.C. n. 102 del 30/04/2019 ed allegata altresì in copia (Allegato n. 5) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, essendo ai sensi dell'art. 172 del tuel, lettera d), allegata al bilancio di previsione;

Dato atto che l'ente non ha contratti derivati in corso pertanto non si rende necessaria l'allegazione della nota degli oneri stimati derivanti da contratti relativi a strumenti derivati prevista dall'art. 62, co.8, del D.L. 25/6/2008 n.112, come modificato dalla Legge di conversione 6/8/2008, n.133 e successivamente sostituito dall'art.3 comma 1 L.22/12/2008, n.203;

Preso atto che:

- gli oneri di urbanizzazione destinati a spese di manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria per l'anno 2020 ammontano complessivamente ad Euro 841.500,00 corrispondenti al 22,34 % dell'entrata prevista;
- il fondo di riserva ordinario, compreso tra le spese di parte corrente, è costituito nei limiti di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto che con la deliberazione G.C. n. 162 del 5/11/2019 è stato approvato il piano triennale per l'individuazione delle misure finalizzate al contenimento delle spese di funzionamento 2020-2022 e del consuntivo azioni 2019, allegata al bilancio di previsione, depositata in atti;

Dato atto che le spese per il personale di ruolo e non di ruolo previste nel Bilancio 2020 rispettano quanto stabilito:

- dai vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- dai vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- dall'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013;
- dal limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dal comma 236 della Legge 208/2015;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 9/7/2019, con la quale è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020/2022, allegata al bilancio di previsione, depositato agli atti;

Visti i pareri favorevoli di regolarità in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.) e ss.mm.ii;

Vista la relazione resa dal Collegio dei Revisori dei Conti in merito al Bilancio annuale di Previsione ai sensi dell'art. 239, comma 1 let. b), del D.Lgs. n. 267/2000, allegata in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato n. 4);

Richiamato il vigente regolamento di contabilità approvato con Deliberazione C.C. n. 9 /2016;

Richiamato il parere favorevole espresso in data 19.12.2019 dalla IV Commissione Consiliare "*Risorse e Sviluppo*" in merito al presente provvedimento, depositato in atti;

Preso atto che è presente in aula, per rispondere ad eventuali richieste di chiarimento, il Dott. Niccolò Nucci, Dirigente del 4° Settore "*Servizi Finanziari/Entrate*";

Ricordato che la presentazione della proposta di Bilancio di Previsione 2020/2022 è stata effettuata dal Sindaco Fossi durante la seduta consiliare svoltasi in data 12.12.2019, come indicato nel verbale della del. C.C. n. 268 di pari data;

Uditi:

- gli interventi espressi dal Consigliere Stefanini capogruppo di "EMILIANO FOSSI SINDACO", dal Consigliere Gandola capogruppo di "FORZA ITALIA", dal Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA", dal Consigliere Cantini capogruppo della "LEGA SALVINI TOSCANA" che, tra l'altro, comunica il voto contrario del proprio gruppo, dal Consigliere Galletti capogruppo del "PARTITO DEMOCRATICO" e dal Consigliere Tagliaferri (gruppo "SIFARE CITTA") che, tra l'altro, dichiara il proprio voto di astensione,
- la replica formulata dal Sindaco Fossi;



Ravvisato che nessun Consigliere chiede la parola per esplicitare la dichiarazione di voto propria o per conto del gruppo consiliare di appartenenza;

Preso atto altresì che, terminato il dibattito, lascia l'aula il Consigliere Ballerini e che, pertanto, sono presenti n. 18 Consiglieri;

Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma palese e con l'assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. 18
- Consiglieri votanti n. 17
- Consiglieri favorevoli n. 13 (Sindaco Fossi, Ciliberto, Stefanini, Tammaro, Greco, Bolognesi, Ciambellotti, Azzarri, Murgia, Bini, Galletti, Otranto, Prisco)
- Consiglieri contrari n. 4 (Camilletti, Cantini, La Grassa, Gandola)
- Consiglieri astenuti n. 1 (Tagliaferri)

#### DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020/2022, redatto secondo gli schemi previsti dal D.Lgs.118/2011, il quale assume funzione autorizzatoria e il cui documento fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato n. 1) composto da:
  - Bilancio parte entrata,
  - Bilancio parte spesa,
  - Bilancio parte riepilogativa sia per titoli che per missioni,
  - Quadro generale riassuntivo,
  - Prospetto equilibri di bilancio,
  - Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato per le annualità 2020-2021 e 2022,
  - Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento per gli enti locali
  - Prospetto utilizzo di contributi comunitari,
  - Prospetto verifica vincoli finanza pubblica,
  - Composizione dell'accantonamento al Fondo Crediti Dubbia esigibilità per ciascuna annualità 2020,2021 e 2022,
  - Tabella dimostrativa del Risultato di Amministrazione presunto;
- 2) di approvare la Nota Integrativa al Bilancio 2020 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato n. 2);
- 3) di approvare il piano degli indicatori di bilancio 2020/2022 (Allegato n. 3) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi del disposto dell'art 3 c. 55 della legge n.244 del 24.12.2007 finanziaria 2008, il programma degli

incarichi di studio ricerca e consulenza, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 6 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale) per l'affidamento di incarichi esterni;

- 5) di riservarsi, con successivo e separato provvedimento, e comunque entro le tempistiche di legge, alla approvazione della tariffa TARI per l'esercizio 2020, conseguentemente all'avvenuta approvazione del relativo Piano Finanziario da parte dell'ATO competente;
- 6) di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art.216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
- 7) di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
- 8) di ottemperare all'obbligo previsto dal DM 12 Maggio 2016 di trasmissione del bilancio di previsione 2020/2022 alla BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche);

Quindi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza che riveste la presente deliberazione per poter avviare le procedure necessarie entro il 31.12.2019;

Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto, in forma palese e con l'assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. 18
- Consiglieri votanti n. 17
- Consiglieri favorevoli n. 13 (Sindaco Fossi, Ciliberto, Stefanini, Tamaro, Greco, Bolognesi, Ciambellotti, Azzarri, Murgia, Bini, Galletti, Otranto, Prisco)
- Consiglieri contrari n. 4 (Camilletti, Cantini, La Grassa, Gandola)
- Consiglieri astenuti n. 1 (Tagliaferri)

## DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA AGLI ATTI DEL COMUNE.



Comune di Campi Bisenzio  
Città Metropolitana di Firenze

Allegato alla deliberazione  
C.C. n° 288 del 23-12-2019

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Bilancio di previsione 2020/2022

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziari/Entrate esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 7 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Il Direttore del IV Settore  
Dott. Niccolò Nucci

Campi Bisenzio, 11/12/2019

---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente del Settore "Servizi finanziari/Entrate" esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, dell'art. 4 del regolamento comunale di contabilità e dell'art. 9 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Il Direttore del IV Settore  
Dott. Niccolò Nucci

Campi Bisenzio, 11/12/2019





Letto, approvato e sottoscritto

**Il Presidente**

f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI

**Il Segretario Generale**

f.to MARCO PANDOLFINI

---

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.